



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

NR 17 del 26/6/2025 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO | Servizio tributi - Clara s.p.a. - approvazione modifiche regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva

L'anno **2025** il giorno **26** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Rossi Elena- Bonora Davide- Boni Silvia- Zappaterra Andrea- Bellini Angela- Roverati Luca- Sandrini Chiara- Trevisani Antonia- Melchiori Stefano- Brancaleoni Michele	<ul style="list-style-type: none">- Morosi Marco- Panini Elisa- Rossano Forlani
Totale presenti: 10	Totale assenti: 3

Partecipa la Dott.ssa Rita Crivellari - **Segretario generale**

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Morosi Marco, Panini Elisa, Rossano Forlani,

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Vice Presidente Michele Brancaleoni**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori: Trevisani, Bellini, Roverati.

Prende la parola il Vice Presidente **Michele Brancaleoni**:

“Passiamo alla discussione del punto 3, all'ordine del giorno. - Servizio Tributi, Clara SPA, approvazione e modifica regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Passo la parola al sindaco Elena Rossi per l'esposizione del punto”.

Prende la parola il Sindaco **Elena Rossi**:

“Grazie. Allora, in questa modifica del regolamento ci sono chiaramente delle modifiche banali e altre invece più sostanziali. Ve le elenco sinteticamente cercando di insomma citarle tutte. Riguardo all'articolo 5 del regolamento, lettera I, l'assoggettamento alla TPC di tribune e gradinate è applicata con una riduzione percentuale di abbattimento pari al 50%, indipendentemente che esse siano all'aperto o al chiuso. Sto citando proprio la modifica. Sempre nel regolamento all'articolo 12 viste le modifiche apportate all'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006 dall'articolo 27 della legge 193 del 2024 con cui è stato indicato che le UND cioè le unità le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti in tutto o in parte prima invece la possibilità di uscita parziale dal servizio pubblico non era chiaramente esplicitata nella norma. Modifica dell'allegato 4 il modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio individuale è stato sostituito dalla sua versione elettronica quindi questa scelta è stata giustificata dal fatto che le attività di sportello sono allo stato attuale sempre più informatizzate ed il modulo elettronico permette sia l'acquisizione della firma grafometrica dell'utente sia l'invio in autonomia attraverso il portale online. Alla luce di questo, quindi, si è ritenuto di formulare il nuovo regolamento tenendo conto di questa nuova possibilità, di questa nuova modalità, mantenendolo invariato invece relativamente ai principi che stanno alla base del compostaggio, ma rimodulandolo sulla base delle differenti possibilità di presentazione delle offerte all'utente. Oltre a questo sono anche state regolamentate le richieste di riduzione di compostaggio individuale in utenze condominiali. Per quanto riguarda l'appendice A si è ritenuto di inserire il regolamento per l'agevolazione tariffaria per utenze con particolari situazioni di disagio sanitario, questo per esempio è una modifica sostanziale anche di grande interesse. L'appendice B invece contiene il listino tariffario dei servizi complementari con alla lettera A i costi per la fornitura dei sacchi. Si è ritenuto di togliere il riferimento all'addebito dei sacchi, gli eventuali sacchi distribuiti infatti non saranno soggetti a costi, pertanto la lettera A è stata sostituita con un'altra lettera A in cui si dice che i costi per i servizi, in cui ci sono i costi per i servizi on demand. E' stato inoltre specificato che per il solo territorio di Comacchio, nelle zone a compostaggio obbligatorio, il primo ritiro verde e ramaglie è gratuito. Alla lettera A, il punto A è stato specificato che l'abbonamento del verde è previsto solo se riportato la modalità di calcolo della quota variabile nell'appendice A. Alla lettera A.B è stato specificato che per il solo territorio di Comacchio, nelle zone di compostaggio obbligatorio, il primo ritiro verde e ramaglie è gratuito. Lettera B, i costi per i beni forniti alle utenze a seguito di situazioni contingenti, questa è la lettera B. qui all'interno di questa lettera B si è ritenuto di introdurre il costo dei sacchi prepagati con il per il conferimento del rifiuto indifferenziato in uso esclusivo ai comuni a tariffa puntuale. È stato inserito il costo di addebito della tessera che consente di aprire i cassonetti ad accesso controllato e le isole di flessibilizzazione. La lettera C invece che riguarda i costi per l'erogazione dei servizi complementari finalizzati all'implementazione di attività aggiuntive infine si è ritenuto di revisionare i prezzi dei servizi complementari di suddividerli per prezzo singolo a singolo svuoto, prezzo mensile o prezzo annuale. Alla lettera D, che riguarda il costo fisso per la consegna e ritiro domicilio riservato a utenze domestiche e non domestiche, applicato in misura fissa indipendentemente dal numero di attrezzature consegnate, si è ritenuto di revisionare il prezzo per la consegna e ritiro delle attrezzature. Alla lettera E, che riguarda i costi per i servizi di raccolta riservati esclusivamente ad eventi pubblici, si è ritenuto di revisionare i prezzi e raggruppare in funzione del tipo di evento, oltre ad aver inserito anche il servizio di spazzamento. Ad ogni lettera è stato inserito il riferimento sia all'IVA che alla TEFA che sono applicate sui prezzi imponibili. E infine ci sono quattro nuovi regolamenti, uno è il regolamento della gestione attrezzature in comodato d'uso gratuito, l'altro regolamento riguarda il servizio a chiamata degli ingombranti, il terzo riguarda il servizio a chiamata per il verde in grandi quantità e l'ultimo è il regolamento del servizio integrativo per gli eventi.

Prende la parola il Vice Presidente **Michele BRANCALEONI**:

“Ringrazio il Sindaco Rossi. Ci sono eventuali interventi in merito? Nessun intervento. Vi chiedo se ci sono eventuali dichiarazioni di voto su questo punto?. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il presente atto viene approvato con 7 voti favorevoli, 3 voti contrari. Anche in questo caso è stato dichiarato urgente, quindi passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene dichiarato immediatamente eseguibile con 7 voti favorevoli, 3 contrari e 0 astenuti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati l'Atto costitutivo, lo Statuto e il relativo Piano Strategico; con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell'Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all'Unione delle seguenti funzioni:

Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente; Sportello Unico per le Attività Produttive; Gestione delle risorse umane; Tributi locali; Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- con Scrittura privata n. 2 dell'01/10/2013 è stata stipulata la *“Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali”*;

- con deliberazioni n. 9 in data 14/04/2021 del Comune di Argenta, n. 6 del 29/03/2021 del Comune di Portomaggiore e n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia *“Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari”* la quale, in base al *“Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020”* comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;

- l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;

- con Scrittura privata n. 76 prot. Gen. n. 0013914 del 13/05/2021 è stata stipulata la *“Convenzione tra i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione tributi locali e servizi finanziari”*;

- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;

- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la Convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali e servizi finanziari, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1 della Convenzione: *“Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria e di canone unico. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale.”*;

- art. 4 comma 6 della Convenzione: *“Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta*

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 2, comma 1.”;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art.1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unificati l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è approvata l'istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2014 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU” e successive modifiche ed integrazioni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, consentendo altresì l'uniformazione del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2020;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021 è stato modificato il “Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” al fine di recepire le modifiche normative in materia;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA” con recepimento della deliberazione ARERA 15/2022”;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, sono state approvate le modifiche degli allegati APPENDICE A) e APPENDICE B) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA;

Atteso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95” nonché tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- il D. Lgs. n. 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze “possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi” e che “tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei

rifiuti urbani” e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

- che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata quindi la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n° 15/2022/R/RIF , avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Richiamata inoltre la deliberazione Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all'art. 1 - Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

Richiamata la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA, la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 12 del vigente regolamento della Tariffa corrispettiva a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'art. 238, co. 10 del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 27 della L. 193/2024 (legge annuale per la concorrenza) che ha indicato che le UND che producono rifiuti urbani possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti “in tutto o in parte”;

Viste altresì le modifiche ed integrazioni apportate, per esigenze legate al buon funzionamento del servizio raccolta rifiuti, alle Appendici A) e B) e all'Allegato 4) del vigente regolamento della Tariffa corrispettiva;

Dato atto che CLARA S.p.A., società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico servizio per igiene ambientale, in data 23/05/2025 e in data 27/05/2025 con note acclarate al protocollo dell'Unione Valli e Delizie rispettivamente ai n. 0017868 e 0018303, ha trasmesso le modifiche da apportare al regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e ai relativi allegati;

Ritenuto pertanto opportuno approvare:

- **l'Allegato A)** alla presente Deliberazione contenente l'evidenza delle modifiche da apportare all'art. 12 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, all'ALLEGATO 4 “Modulo agevolazione tariffaria in Compostaggio Individuale”, all'APPENDICE A “Modalità di applicazione della Tariffa” e all'APPENDICE B “Listino Tariffario dei servizi complementari”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- **l'Allegato B)** alla presente Deliberazione contenente il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e i relativi allegati e appendici, integrato e modificato come da allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visto l'Art. 1 co. 683 della L 147/2013 secondo cui: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 che dispone "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 10 ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» (GU Serie Generale n.109 del 13-05-2025 - Suppl. Ordinario n. 16), che testualmente recita: "Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.";

Visto quanto disposto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Vali e Delizie, il quale:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- si è attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 31 del 09.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- la delibera C.C. n. 49 del 20.12.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- la delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 50 del 20.12.2024 dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);

- la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 23.12.2024 dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione finanziario 2025-2027 - Approvazione assegnazione risorse finanziarie";
- la delibera di Giunta Comunale n. G.C. n. 13 del 28/01/2025, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 - Approvazione";

Dato atto che l'organo di revisione dell'Ente ha reso in modo espresso il parere di competenza sul presente atto ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del TUEL con verbale n. 12 del 12/06/2025, assunto a protocollo il 12/06/2025 al n. 6292;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 e successive modifiche, sul riordino della disciplina sulla pubblicità e trasparenza;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente dal seguente risultato: 7 favorevoli, 3 contrari, Trevisani, Melchiori (Gruppo Insieme per Ostellato), Brancaloni (Gruppo Vivi Ostellato) , 0 astenuti .

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

1) di approvare le modifiche da apportare all'art. 12 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, all'ALLEGATO 4 "*Modulo agevolazione tariffaria in Compostaggio Individuale*", all'APPENDICE A "*Modalità di applicazione della Tariffa*" e all'APPENDICE B "*Listino Tariffario dei servizi complementari*", così come proposte da CLARA SPA, Società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico servizio per igiene ambientale e riportate nell'**Allegato A**) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'**Allegato B**) alla presente Deliberazione contenente il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e i relativi allegati e appendici, integrato e modificato come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e ai relativi allegati e appendici, entreranno in vigore con decorrenza 1° gennaio 2025;

4) **di trasmettere** copia della presente a:

- CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;
- ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5) **di disporre** l'adozione di apposite forme di pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Ostellato;

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente dal seguente risultato: 7 favorevoli, 3 contrari, Trevisani, Melchiori (Gruppo Insieme per Ostellato), Brancaleoni (Gruppo Vivi Ostellato) , 0 astenuti .

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di apportare le modifiche regolamentari entro la data del 30/06/2025.

Firmato in digitale
II VICE PRESIDENTE
Michele Brancaleoni

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)